COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

24.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TRUZZI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori DAL FALCO ed altri: Tutela della denominazione dei vini « Recioto » e « Amarone » (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3067) 229

PRESIDENTE 229, 230, 231

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 230

MIROGLIO, *Relatore* 229, 230

PEGORARO 230

PREARO 230

TASSI 230

Votazione segreta:

PRESIDENTE 231

La seduta comincia alle 11.

GIANNINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge senatori Dal Falco ed altri: Tutela della denominazione dei vini « Recioto » e « Amarone » *(Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato)* (3067).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Dal Falco, Treu, Segnana, Limoni, Dalvit, Pacini, Costa, Della Porta, Russo Arcangelo: « Tutela della denominazione dei vini " Recioto " e " Amarone " », già approvata dalla IX Commissione permanente del Senato in data 26 giugno 1974.

L'onorevole Miroglio ha facoltà di svolgere la relazione.

MIROGLIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento in discussione, già approvato dal Senato, tende a tutelare, direi ulteriormente, la denominazione dei vini « Recioto » e « Amarone », in quanto questi due vini formavano già oggetto di un riconoscimento di denominazione d'origine controllata fin dall'agosto 1968.

Questa proposta di legge si compone di un unico articolo che prevede che le denominazioni di « Recioto » e « Amarone » siano riservate esclusivamente ai vini veronesi regolarmente compresi nel provvedimento di cui ho parlato prima.

Per quanto riguarda l'uso di questi due nomi è vietata la designazione di qualsiasi altro vino che abbia una provenienza diversa da quella che ho testé ricordato, ad eccezione del « Recioto Gambellara » il quale ha avuto un proprio riconoscimento nel marzo del 1970. È ovvio che questi vini, come sostengono colleghi provenienti dalle zone di produzione, debbono essere sottratti alla speculazione dei soliti pseudo produttori.

Penso che sia doveroso da parte nostra risolvere sollecitamente il problema per le ragioni economiche e storiche che illustreranno meglio di me autorevoli colleghi della maggioranza e dell'opposizione che, provenendo da quella zona, sono particolarmente competenti in materia.

Mi affretto pertanto a concludere, auspicando l'approvazione del provvedimento, che ritengo di indiscussa utilità per la difesa dei vini tipici in oggetto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PREARO. Come voi sapete, onorevoli colleghi, la parola « Recioto » deriva da « recia », che significa orecchia in dialetto veneto; questo perché la qualità pregiata di vino così denominato si produce pigiando e facendo poi fermentare le orecchie – ovvero la parte più succosa e pregiata – del grappolo d'uva, fatte prima passire. Questo tipo di vino ha un valore particolare anche perché da un quintale di uva se ne ricavano soltanto 25-30 litri, o della qualità « Recioto » o della qualità « Amarone ».

Entrambi i tipi di vino onorano la qualità « Valpolicella » e « Soave ». Abbiamo, invece, assistito purtroppo ad un abuso del tutto ingiustificato di tali denominazioni da parte di vini pugliesi e di altre regioni. Per impedire che vini senza alcun diritto se ne possano fregiare, a mio avviso l'unica cosa da fare è premettere sempre « Valpolicella » o « Soave » alle denominazioni « Recioto » e Amarone ».

Questo vale anche per il « Soave » ed il « Gambellara », fatti con uve « Garganega » e « Trebbiano ».

PEGORARO. Il gruppo comunista è favorevole all'approvazione di questo provvedimento, con il quale si cerca ancora una volta di instaurare il necessario controllo sulla denominazione dei vini, come giustamente ha sottolineato l'onorevole Prearo nelle sue considerazioni.

TASSI. Il MSI-destra nazionale è favorevole al provvedimento perché la regolamentazione dell'origine dei vini rappresenta sempre una garanzia, sia per i consumatori, sia per i produttori; in modo particolare per la nostra produzione vitivinicola, la quale in questo modo assume un riconoscimento di qualità effettivamente corrispondente a quella reale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MIROGLIO, *Relatore*. Dalle dichiarazioni dei colleghi credo di poter affermare che esiste un accordo generale sulla necessità di approvare il presente provvedimento che difende questi nobili prodotti veronesi e, soprattutto, i consumatori integrando le norme nel senso prima ampiamente illustrato.

Chiedo quindi l'approvazione di questa proposta di legge.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo sente il dovere in questo momento di fare presenti alcune considerazioni, in quanto il testo approvato dal Senato e ora all'esame della Camera, che è la definizione in sede giuridica e in campo nazionale dell'uso dei termini « Recioto » e « Amarone », non terrebbe nel debito conto le disposizioni previste in sede CEE dal Regolamento 2133 del 1974, il quale disciplina la presentazione dei vini sia v.q.p.r.d, sia da pasto e le cui norme (dopo un periodo transitorio nel quale potranno avere vigore le disposizioni previste in campo nazionale) saranno tassativamente operanti disciplinando la materia nel suo complesso.

Attualmente si stanno definendo gli atteggiamenti da prendere in materia e, pertanto, il provvedimento potrebbe apparire intempestivo. Il Governo, così come ha già fatto al Senato, si rimette al voto della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

La specificazione « Recioto » e la qualifica « Amarone » sono riservate esclusivamente ai vini veronesi regolamentati dai decreti del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 relativi al riconoscimento a d.o.c. (denominazione di origine controllata) dei vini Valpolicella e Soave.

Pertanto, l'uso della specificazione « Recioto » e della qualifica « Amarone », da sole o accompagnate da qualsiasi altra espressione, è vietato per designare qual-

siasi altro vino diverso da quelli di cui sopra.

È fatta eccezione per il Recioto di Gambellara riconosciuto a d.o.c. (denominazione di origine controllata) con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970.

I contravventori sono puniti a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata subito direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori DAL FALCO ed altri: « Tutela della denominazione dei vini " Recioto " e " Amarone " » (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3067):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Balasso, Bardelli, Bortolani, Esposto, Fagone, Giannini, Lo Porto, Marras, Mirate, Miroglio, Pegoraro, Prearo, Riga Grazia, Salvatore, Schiavon, Scutari, Sponziello, Stella, Strazzi, Talassi Giorgi Renata, Tassi, Traversa, Truzzi, Valensise, Valori, Vineis e Zurlo.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO